

L'acquisto degli omaggi natalizi

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

Nuova fiscalità del lavoro dipendente: tra IRPEF, agevolazioni, welfare e incentivi aziendali

Scopri di più

Esamineremo nel presente contributo il caso degli **omaggi ai dipendenti e alla clientela**, ripercorrendo, prima di parlare dell'aspetto contabile, la normativa relativa alle **imposte dirette e indirette**.

In linea generale, **gli omaggi alla clientela** rientrano nella più ampia categoria delle **spese di rappresentanza** e, in merito alle imposte dirette, le **spese per omaggi sono deducibili integralmente se di costo unitario non superiore a 50 euro**. Diversamente, **per omaggi il cui costo unitario superi i 50 euro**, occorre rifarsi ai limiti di deduzione previsti dal **DM 19 novembre 2008**.

Ai fini IVA, la detraibilità dell'imposta è totale se il valore unitario del bene non supera, anche in questo caso, i **50 euro**. Tuttavia, la detraibilità di cui abbiamo parlato rileva all'atto dell'acquisto, cosa accade all'atto della *regalia*? Si verifica una **differenziazione a seconda che il bene omaggio sia o meno oggetto dell'attività d'impresa**. Uno schema ci aiuterà a comprendere meglio:

Tipologia di omaggio

Regime IVA alla cessione

Beni non rientranti nell'attività produttiva dell'azienda di costo superiore a 50 euro
Cessione f.c.i.; [art. 2, D.P.R. n. 633/1972](#)

Beni non rientranti nell'attività produttiva dell'azienda di costo inferiore a 50 euro
Cessione f.c.i.; [art. 2, D.P.R. n. 633/1972](#)

Beni rientranti nell'attività produttiva dell'azienda di qualsiasi importo
Cessione imponibile (tranne il caso di indetraibilità dell'IVA in acquisto nel qual caso anche la cessione è f.c.i.; [art. 2, D.P.R. n. 633/1972](#))

Dal punto di vista contabile, **se si acquista un bene per regalarlo**, all'atto dell'acquisto, unitamente all'uscita finanziaria di cassa o banca, si rileverà **la voce di Conto economico accesa agli omaggi**.

Cosa accade, invece, **se omaggio un bene di mia produzione?** Innanzitutto, si **rileva la cessione dell'omaggio** che può avvenire con **emissione di fattura per singola operazione**, ovvero in **autofattura**. Nel primo caso, la scrittura contabile sarà la seguente:

Clienti a Diversi	1.220,00	
a	Omaggi a clienti	1.000,00
a	Iva a debito	<u>220,00</u>

Quindi, occorre distinguere **a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell'IVA**. In tal caso, in fattura, oltre alla dizione già indicata, occorrerà scrivere anche, e alternativamente:

- “... **con obbligo di rivalsa** ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 633/1972”,
- “... **senza obbligo di rivalsa** ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 633/1972”.

Nel primo caso, rivalsa, la **scrittura contabile sarà la seguente**:

Diversi	a	Clienti	1.220,00
Spese di rappresentanza			1.000,00
Cassa			<u>220,00</u>

Nel secondo caso, la scrittura sarà:

Diversi	a	Clienti	1.220,00
Spese di rappresentanza			1.000,00
Imposte indeducibili			<u>220,00</u>

Quanto agli **omaggi ai dipendenti** anche in questo caso occorre distinguere:

- omaggi che **non rientrano nell'attività d'impresa**, di qualunque importo: **rientrano tra il costo del personale deducibile ai fini IRES e IRPEF e non IRAP**; ai fini IVA l'imposta sull'acquisto del bene è indetraibile;
- **omaggi che rientrano nell'attività di impresa**, di qualunque importo: **rientrano tra il costo del personale deducibile ai fini IRES e IRPEF, e non IRAP**, e la relativa IVA all'acquisto è detraibile.

Un ultimo cenno ai **campioni gratuiti di modico valore** e appositamente contrassegnati: all'atto dell'acquisto, e ai fini delle imposte dirette, essi rilevano come **merce c/acquisto interamente deducibili se oggetto dell'attività**, ovvero spese di rappresentanza, anch'esse deducibili, nel

caso contrario. Ai fini IVA, all'atto dell'acquisto, **l'imposta è sempre detraibile.**

Vale ai fini della deduzione quale spesa di rappresentanza il dato dell'[art. 108, TUIR](#), secondo cui la deduzione si lega alle seguenti percentuali:

- **1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;**
- **0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;**
- **0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.**

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi **indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento** in dichiarazione dei redditi.

Fino a 10 milioni di euro	1,5%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro	0,6%
Oltre 50 milioni di euro	0,4%

In merito all'IVA, il D.P.R. n. 633/1972 afferma che **non è ammessa la detrazione dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute** per l'acquisto di **beni di costo unitario non superiore a 50 euro**. Da cui:

Spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro	detraibilità del 100%
spese di rappresentanza superiori a 50 euro	indeducibilità del 100%